



---

COMUNE DI MEZZANA  
PROVINCIA DI TRENTO

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA  
MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato ed allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 29 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Penasa dr.ssa Elda

## **ART.1**

### **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  - b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
  - c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
  - e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
  - f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
  - g. dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti.

## **ART.2**

### **DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

## **ART.3**

### **CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n.21 ed alla L.P. 16/1993, art. 39 ter.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica o giuridica, previo accertamento della iscrizione al Ruolo e del possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.P.P. 27.02.2015 n. 2-16/Leg. per tutti i conducenti impiegati.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata alle figure giuridiche previste dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di numero sulla base di accertamento dei titoli necessari.

6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e art. 39 ter, c. 2 della L.P. 16/93. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Comune i nominativi dei soggetti impiegati alla guida del veicolo, i quali attestano il possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti ed i relativi requisiti morali e professionali.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
9. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situate nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, conformi alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, di prevenzione incendi e di sicurezza in relazione alla specifica destinazione d'uso.

#### **ART.4**

##### **AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale, intesa quale struttura o area all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio e il termine di ogni servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che rilascia l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
3. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Qualora nell'ambito del territorio comunale non sia istituito il servizio di taxi, ovvero nel caso lo stesso non venga esercitato, i veicoli adibiti a noleggio con conducente titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Mezzana possono stazionare negli appositi spazi riservati al noleggio da piazza, qualora gli stessi vengano individuati e regolamentati. La prestazione del servizio in tal caso è obbligatoria se richiesta a vista da parte dell'utente.

#### **ART.5**

##### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune di residenza o sede del soggetto richiedente.
2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il

titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio.

## **ART.6**

### **ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'organo o l'ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione dopo aver accertato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti necessari.
2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale, ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il Responsabile del procedimento verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Qualora sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti, viene disposta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia.
4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia, previo rimborso anticipato della relativa spesa da parte del richiedente, l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, fermi restando in tale ultima ipotesi i termini di cui al successivo articolo 7, commi 3 e 4.
6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi per cause non imputabili all'assegnatario del titolo, adeguatamente documentate.
7. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quattro mesi, per cause adeguatamente documentate e non imputabili al titolare dell'autorizzazione, deve essere autorizzata dal Comune previa richiesta scritta del titolare.

## **ART. 7**

### **TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda: il trasferimento deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento stesso ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, il trasferimento è concesso a persona designata dal titolare, che inoltri apposita richiesta attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) Sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti. L'erede dovrà produrre domanda di subentro attestando che non esistono altre persone aventi pari titolo, in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle altre persone aventi titolo.
  4. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, a norma dell'art. 9, comma 2 della L. n. 21/1992, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Comune, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purchè iscritto al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
  5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **ART. 8**

### **COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
  - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
  - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. È fatto divieto di:
  - a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **ART. 9**

### **TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.e s.m..

## **ART.10**

### **IDONEITÀ DEI MEZZI**

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione.
2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta. Chi intende sostituire il proprio autoveicolo dovrà quindi presentare domanda al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, indicando il tipo, le caratteristiche del nuovo autoveicolo ed il numero di telaio. Il Responsabile del procedimento, dopo le necessarie verifiche, provvederà al rilascio del nulla osta per il collaudo ed in seguito all'immatricolazione annoterà la variazione sulla autorizzazione.

## **ART. 11**

### **TARIFFE**

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

## **ART. 12**

### **TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI**

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. È obbligo altresì il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

## **ART. 13**

### **DIFFIDA**

1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
  - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b. non eserciti con regolarità il servizio;
  - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

## **ART. 14**

### **PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

## **ART. 15**

### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo e per il corrispondente periodo, in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica e per le persone giuridiche quanto sia intervenuta sospensione dal Ruolo dei soggetti impiegati nella guida del veicolo.
2. L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, qualora ricorra il caso di cui al precedente art. 13, ultimo comma, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e/o dell'eventuale recidiva.

## **ART. 16**

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;

- b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica;
  - c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
  - e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
3. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **ART. 17**

### **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi:
  - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento;
  - b. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi, non autorizzato dall'autorità competente;
  - c. per morte del titolare, qualora gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere l'autorizzazione nei termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento;
  - d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 3.

## **ART. 18**

### **EFFETTI DELLA REVOCA E DECADENZA**

1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 16 e 17 il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori.

## **ART. 19**

### **RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'attività, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allegando l'originale del titolo autorizzatorio rilasciato.

## **ART. 20**

### **NORME SUI PROCEDIMENTI**

1. Il procedimento conseguente alle domande di rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, verrà espletato nel termine di 90 giorni dalla presentazione delle domande medesime.
2. Il procedimento conseguente alle domande di trasferimento della titolarità di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, verrà espletato nel termine di 60 giorni dalla presentazione delle domande medesime.
3. Il procedimento conseguente alle domande di sostituzione dei veicoli, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, verrà espletato nel termine di 30 giorni dalla presentazione delle domande medesime.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione da parte del richiedente delle indicazioni e/o documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e all'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:
  - Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente;
  - Foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o eventuale contratto di leasing;
  - Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.
6. Si fa inoltre rinvio alla Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", nonché al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

## **Art. 21**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge e sostituisce integralmente il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 18.09.2009 e successive modificazioni.
2. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

## Sommario

ART.1 .....	2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO .....	2
ART.2 .....	2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO .....	2
ART.3 .....	2
CONDIZIONI DI ESERCIZIO .....	2
ART.4 .....	3
AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	3
ART.5 .....	3
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	3
ART.6 .....	4
ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	4
ART. 7 .....	4
TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE .....	4
ART. 8 .....	5
COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO .....	5
ART. 9 .....	6
TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP .....	6
ART.10 .....	6
IDONEITÀ DEI MEZZI .....	6
ART. 11 .....	6
TARIFFE .....	6
ART. 12 .....	6
TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI .....	6
ART. 13 .....	7
DIFFIDA .....	7
ART. 14 .....	7
PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI .....	7
ART. 15 .....	7
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
ART. 16 .....	7
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
ART. 17 .....	8
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	8
ART. 18 .....	8
EFFETTI DELLA REVOCA E DECADENZA .....	8
ART. 19 .....	8
RINUNCIA ALL' AUTORIZZAZIONE .....	8
ART. 20 .....	9
NORME SUI PROCEDIMENTI .....	9
Art. 21 .....	9
ENTRATA IN VIGORE .....	9